

## ANTICIPAZIONI

---

**ELENA MARCHESE**

**Sulla verità come caccia.  
Note su verità e  
conoscenza nell'opera di Franco Cordero\***

Il saggio ricostruisce le intuizioni di Franco Cordero sul tema della verità e della verifica processuale presentate nel primo dei *Tre saggi sulla prova penale*. Il testo mira a mostrare i loro pregi e le loro debolezze mettendo in luce le peculiarità del metodo scientifico utilizzato da Cordero. Pur riconoscendo le sue radici teoriche nel quadro del positivismo filosofico più generale, il saggio mostrerà che le sue tesi possono essere lette anche alla luce nel dibattito contemporaneo su verità e conoscenza processuale.

*On truth as hunting. Notes on Truth and Knowledge in the Work of Franco Cordero*

*This essay provides an overview of Franco Cordero's views on truth and judicial verification, as presented in the first of his *Tre Saggi sulla Prova Penale*. It aims to demonstrate their strengths and their weaknesses by highlighting the peculiarities of Cordero's scientific method. While acknowledging its theoretical roots in the framework of philosophical positivism, this essay will demonstrate how his theses can be interpreted in light of contemporary debates on truth and procedural knowledge.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione - 2. Il positivismo non riduzionista di Cordero - 3. Dalla verifica alla verità - 3.1. Sulla verifica - 3.1.1. Natura unitaria della conoscenza - 3.2. Sulla verità - 4. Sulla verità come caccia: sui limiti della posizione corderiana.

*1. Introduzione.* I giuristi hanno da sempre avuto un atteggiamento che potrei definire ambivalente nei confronti della verità: da una parte ne hanno subito il fascino, dall'altra ne hanno criticato rappresentazioni ingenuo o non adeguate al contesto processuale attraverso l'espressione di quella che definirei una certa diffidenza<sup>1</sup>.

---

<sup>0</sup> Alcune delle tesi qui espone sono state presentate al convegno "Prova e ragionamento probatorio nel pensiero di Franco Cordero", svolto presso la *Sapienza* Università di Roma il 5 novembre 2024. Il presente saggio è in corso di pubblicazione anche nel volume che raccoglierà gli atti del convegno.

<sup>1</sup> Non sembra un caso il fatto che, proprio sul tema della verità, si siano concentrate le prime riflessioni di quei processualisti e filosofi del diritto che, tra la fine degli anni 90 e la prima decade degli anni 2000, hanno inaugurato il c.d. *Evidence turn*. Con questo termine, mi riferisco al massiccio interesse che ha coinvolto tali studiosi con riferimento ai temi probatori o all'accertamento fattuale e che ha portato alla nascita della c.d. Scuola razionalista della prova "europea". Con riferimento a questo improvviso e massiccio interesse si vedano in senso critico o parzialmente critico, AGÜERO, *Los estándares de prueba y el boom editorial del discurso probatorio en castellano*, in *Discusiones*, 2016, XVIII, p. 81 e GAMA, *En búsqueda de El Dorado. La concepción racional de la prueba y la formulación de estándares de prueba precisos y objetivos*, in *Revus*, 2020. FERRER BELTRÁN, *Prueba y verdad en el derecho*, Madrid, 2005, 15-16, sottolinea come, in precedenza, i temi riguardanti la conoscenza e l'accertamento processuale non erano stati d'interesse per i processualisti che erano molto più coinvolti in attività di tipo classificatorio. Allo stesso modo, FERRAJOLI, *La filosofia giuridica analitica italiana. Bilancio e prospettive* in DI

Credo che il loro interesse verso questo tema dipenda da tre principali fattori. Il primo è che, all'accertamento veritiero dei fatti, generalmente, si attribuisce gran parte dell'efficacia del diritto – la sua capacità di guidare le condotte – come anche della sua legittimazione<sup>2</sup>. Il secondo è che la soddisfazione della pretesa di giustizia dei consociati viene solitamente associata a quei risultati processuali considerati veri o che abbiano buone garanzie di esserlo<sup>3</sup>. Il terzo, invece, riguarda la natura “esotica” del concetto di verità. Sebbene sia un concetto con il quale i giuristi sono spesso chiamati a confrontarsi, essa ha un'origine extragiuridica che, la maggior parte delle volte, la rende concettualmente sfuggente e interessante.

La diffidenza è invece, a mio avviso, dipendente in primo luogo da esigenze di tipo razionale e strumentale. Il concetto di verità unitaria e oggettiva – al quale la tradizione filosofica ci ha abituato<sup>4</sup> e al quale il diritto processuale e i consociati sembrano far riferimento<sup>5</sup> – sembra, infatti, scontrarsi *prima facie* con la realtà processuale percepita dai giuristi.

Cosa significa “verità oggettiva” quando, pur avendo esperito i nostri migliori sforzi investigativi, non riusciamo a essere sicuri di avere in mano una ricostruzione anche lontanamente fedele al reale andamento dei fatti? Perché dovrebbe interessarci la verità quando, ad esempio, da giudicanti ci troviamo di

---

FRANCESCO-MARCONI-PARRINI, *Filosofia Analitica (1966-1998). Prospettive teoriche e revisioni storiografiche*, Milano, 1998, 337 e ss., evidenzia come i filosofi del diritto si fossero concentrati quasi esclusivamente su questioni di carattere metafisico.

<sup>2</sup> FERRER BELTRÁN, *La valutazione razionale della prova* [2007], Milano, 2012, 13-14; FERRUA, *La prova nel processo penale*, vol. I - *Struttura e procedimento*, Torino, 2015<sup>1</sup>, 44-45; ma cfr. anche REYES MOLINA, *Sobre derecho y averiguación de la verdad*, in *DOXA*, 2017 (40), 317-336.

<sup>3</sup> TARUFFO, *Sui confini*, Bologna, 2002, 225; FERRER BELTRÁN, *La valutazione razionale*, cit., 14; TUZET, *La filosofia della prova giuridica*, Torino, 2013, 81 e ss.

<sup>4</sup> Con nozione “unitaria” e “oggettiva” di verità mi riferisco alle caratteristiche che le classiche concezioni della verità come corrispondenza o rispecchiamento con la realtà attribuivano a questo concetto.

<sup>5</sup> Questo riferimento non è solo nei termini dell'efficacia e della legittimazione del diritto ma anche ad un certo valore intrinseco del concetto di verità in sede processuale. Sull'idea del valore intrinseco della verità nel dibattito filosofico generale si veda LYNCH, *True to Life: Why Truth Matters*, Cambridge, 2004. Tra i giuristi, FERRAJOLI, *Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, 32, ricorda che la verità è anche qualcosa cui il processo dovrebbe tendere o da cui dovrebbe essere “regolato”. Il riferimento principale è a POPPER, *Congetture e confutazioni*, Bologna, 1972, 10, 393, e 401 che a sua volta si rifà a TARSKI, *The Concept of Truth in Formalized Languages* [1931], ora in *Logic, Semantics, Metamathematics*, Indianapolis, 1983, 62.

fronte a realtà da ricostruire talmente complesse o specialistiche che non riusciamo ad avere mezzi per darne una lettura univoca<sup>6</sup>?

Come combinare l'aspirazione a determinare i valori di verità degli enunciati processuali ("Tizio ha ucciso Caio" è vero oppure falso, *tertium non datur*) con alcune esigenze o "limiti", tipici del contesto processuale<sup>7</sup>?

In entrambi i casi, la diffidenza nei confronti della verità da parte dei giuristi parla di un'esigenza di ridefinizione concettuale della verità e dei suoi rapporti con la conoscenza. Una nozione che non crei particolari problemi nell'uso processuale e non lasci un senso di insoddisfazione latente in chi la usa. Questa sensazione o, più in generale, l'inadeguatezza alla quale ho accennato, sembrano causate da quel *gap* che sussiste tra teoria (o filosofia) della verità e l'effettiva pratica del conoscere processuale con le esigenze valoriali e giuridiche che la contraddistinguono.

Nel tempo, la letteratura di riferimento ha cercato di rispondere a questo problema in almeno due modi: tramite la difesa di una particolare concezione della verità diversa dal corrispondentismo<sup>8</sup> oppure tramite quello che chiamo "minimalismo aletico". La prima via è quella che spesso, nei primi anni Duemila, è stata definita "verofobica" perché considerata ostile nei confronti del concetto di verità oggettiva o di razionalità dell'accertamento fattuale<sup>9</sup>. Tale

---

<sup>6</sup> Il sapere esperto espresso in contraddittorio è spesso un caso paradigmatico di questo problema. CANALE, *Quando gli esperti creano diritto. Deferenza, opacità, legittimità*, in *Analisi e Diritto*, 2022, 2, 157-184 e UBERTONE, *Il giudice e l'esperto: deferenza epistemica e deferenza semantica nel processo*, Torino, 2022, considerano in modi parzialmente differenti lo scenario dell'"opacità" o inaccessibilità del sapere esperto per i decisori, elemento che costringe di frequente il decisore ad un atto di deferenza e non di conoscenza.

<sup>7</sup> Con "esigenze" o "limiti" intendo riferirmi, in senso molto ampio, alle disposizioni di carattere garantista o ai limiti temporali imposti a investigatori o decisori.

<sup>8</sup> Il corrispondentismo è la concezione della verità più risalente, quella che, storicamente, ha vantato maggiori difensori dato il suo carattere intuitivo. Tale concezione considera vero l'enunciato che si trova in una relazione di concordanza (per quanto ampio e controverso possa essere questo concetto) rispetto a una qualche entità.

<sup>9</sup> Cfr. TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009. Il termine "verophobia" è stato introdotto nella riflessione epistemologica da GOLDMAN, *Knowledge in a Social World*, Oxford, 1999, si vedano, però, anche ENGEL-RORTY, *What's the Use of Truth?*, New York, 2007, 1 e VASSALLO, *Contro la verifobia: sulla necessità epistemologica della nozione di verità*, in *Conoscenza e verità*, a cura di Amoretti-Marsonet, Milano, 2007. Tra i processualisti: CAVALLONE, *In difesa della verifobia*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 1 e ss. CAVALLONE-TARUFFO, *Verifobia: Un diálogo sobre prueba y verdad*, Lima, 2017; BAILEY, *Overcoming Veriphobia - Learning to Love Truth Again*, in *Brit. Jour. of*

caratterizzazione era dovuta prevalentemente al fatto che, nella maggior parte dei casi, l'alternativa scelta al posto del corrispondentismo è stata il convenzional-relativismo<sup>10</sup>, oppure il nichilismo aletico (non esiste alcuna verità<sup>11</sup>).

La seconda via, cioè il minimalismo, è stato difeso in due modi. In entrambi i casi si è limitato l'uso di "verità" alle sue funzioni logico-linguistiche tramite la difesa della definizione tarskiana di verità, ne tratterò a breve (§ 3.2). Nel primo caso, che chiamo minimalismo debole, però, si è cercato di colmare il *gap* di cui accennavo costruendo un impianto epistemologico da affiancare alla concezione semantica della verità. Si è cioè prodotto un corposo studio del contesto d'accertamento processuale, valorizzandone il carattere induttivo, in vista della ricerca della verità. Come mostrerò tra poco, possiamo ricondurre a questo filone anche alcune delle riflessioni di Franco Cordero, nonostante esse siano di molto precedenti a quelle degli altri autori che associo a questo approccio<sup>12</sup>.

Più di recente, invece, mi pare che l'interesse dei giuristi per la verità sia decisamente diminuito. Si tende generalmente a evidenziare come la verità sia un risultato accidentale dell'attività probatoria e, data la natura semantica della verità, e la fallibilità dei nostri sforzi epistemici, si tende a preferirle concetti epistemici. Questa è la posizione di chi difende un minimalismo forte.

Secondo questo approccio, la verità in ambito processuale dovrebbe essere

---

*Ed. Stud.*, 2001, 49(2), 159 ss.

<sup>10</sup> CAVALLA, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Padova, 1991, 59, 61; PATTERSON, *Diritto e verità*, Milano, 2010. È importante sottolineare che alcuni hanno optato anche per la concezione coerentista della verità, vedi JACKSON, *Law, Fact and Narrative Coherence*, Liverpool, 1988. Per un quadro sintetico ma approfondito si veda GASCÓN ABELLÁN, *Los Hechos en el derecho*, Barcellona, 1999.

<sup>11</sup> Taruffo sottolineava che, sebbene questa sia una tesi estremamente diffusa tra i giuristi, in pochi l'hanno argomentata e difesa seriamente per un senso di pudore o vergogna: cfr. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992; TARUFFO, *La semplice verità*, cit.

<sup>12</sup> CAPRIOLI, *Verità e giustificazione nel processo penale*, in *Rev. Bras. Dir. Proc. Pen.*, 2017, 328-342; FERRER BELTRÁN, *Prueba y verdad*, cit. e ID., *La valutazione*, cit.; FERRUA, *La prova*, cit.; FERRUA, *Il giusto processo*, Bologna, 2012; GASCÓN ABELLÁN, *Los Hechos*, cit.; UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2015; TUZET, *La filosofia*, cit. Credo che gli intenti e le tesi espresse su verità e conoscenza processuale da Cordero siano, *mutatis mutandis*, simili a quelle di GASCÓN ABELLÁN, *op. cit.*; GONZÁLEZ LAGIER, *Quæstio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción*, Mexico, 2013, FERRUA, *Il giusto processo*, cit. e TUZET, *La Filosofia*, cit. Tali studiosi condividono con Cordero una nozione minimalista di verità e una concezione "inflazionista" dell'attività conoscitiva.

interpretata, al massimo, come una preferenza del sistema ma certamente non come un fine<sup>13</sup>. Una posizione alternativa è quella di chi, invece, sostiene che nel processo, in realtà, quello di cui abbiamo bisogno (e che di fatto ci basta) è la prova di un enunciato processuale e non la sua effettiva verità<sup>14</sup>. Altri ancora, suggeriscono che sarebbe opportuno sostituire il lessico della verità con quello più pragmatico e concreto della verifica e che la verità, eccedendo la pratica conoscitiva, semplicemente, non è di grande interesse per la riflessione giusfilosofica<sup>15</sup>.

In questo saggio mi dedicherò a mostrare come le tesi sulla verità lasciateci da Cordero possono inserirsi nel quadro generale appena delineato. Pur essendo estremamente sintetiche e presentate in una forma non sistematica, le tesi di Cordero hanno anticipato molti dei temi affrontati dalla dottrina processualista e giusfilosofica negli anni dell'*Evidence turn* e rimangono, nel complesso, attuali<sup>16</sup>. Con questo saggio mi propongo, inoltre, di ricostruire le intuizioni presentate da Cordero ne *Il procedimento probatorio* col fine di renderle più accessibili di quanto siano state finora alla generalità dei giuristi. Cercherò di sistematizzare gli argomenti di Cordero secondo un ordine concettuale, non rispettando, dunque, la successione effettiva con cui l'autore li ha presentati<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> PICINALI, *Aim or Preference. Reflections on the commitment to the truth in the criminal process*, in *Law and Phil.*, 2024 (44), 115-147.

<sup>14</sup> DEI VECCHI, *Sentencia judicial, prueba y error. El rol de la verdad de las premisas fácticas en la aplicación de normas jurídicas y en la justificación de decisiones judiciales* in *Isonomía*, 2023 (58), 107-148. e ID., *Judicial Rulings with false factual premises*, in *Revus*, 2023 (49), 1-20. In questi lavori si afferma che la verità non è né una condizione necessaria per la giustificazione della premessa fattuale del ragionamento giudiziale né per la giustificazione della decisione ma che, ciononostante non è un concetto inutile. È importante che le procedure prevedano strumenti e strutture idonee al suo accertamento.

<sup>15</sup> ROSS, *The Foundations of Criminal Law Epistemology*, in *Ergo*, 2023 (58), 1581, afferma che la concezione classica di conoscenza che ingloba il requisito della verità sia troppo pretenziosa per il processo. Sul punto si veda anche BREWER, *Scientific Expert Testimony and Intellectual Due Process*, in *Yale Law Jour.*, 1999 (107), 1535.

<sup>16</sup> Le considerazioni che svolgerò in questo testo sono, in prima battuta, riferite al processo penale ma la maggior parte delle nozioni e dei concetti che introdurrò possono essere riferiti anche ad altri contesti processuali.

<sup>17</sup> Cordero propone la maggior parte delle sue considerazioni con riferimento a tre contesti diversi: quello delle prove rappresentative, quello delle prove critiche (o indizi) e quello delle prove legali e delle presunzioni. Il mio lavoro prescinde da questa distinzione concentrandosi sulle questioni di fondo che attingono alla definizione del concetto di verità e al metodo scientifico seguito da Cordero. Le considerazioni che svolgerò sul tema della verità saranno, dunque, applicabili, generalmente, sia alla prova

Il saggio è diviso in tre parti. La prima (§ 2) sarà dedicata al metodo scientifico seguito da Franco Cordero. Questo aspetto è rilevante sia con riferimento alla selezione degli argomenti operata dall'autore, sia alla qualità e ai limiti teorici dei loro contenuti. La seconda (§ 3) riguarda, più specificatamente, la distinzione tra nozione di verifica e nozione di verità. Evidenzierò che la prima è presentata dall'autore come attività epistemica mentre la seconda come nozione strettamente semantica. Sosterrò che Cordero difende una concezione unitaria della conoscenza *intra* ed *extra* processuale che ha avuto grande successo nel periodo dell'*Evidence Turn* ma che oggi alcuni mettono in discussione. La terza (§ 4) è dedicata a mostrare alcuni limiti nelle tesi di Cordero sulla verità e a presentare sintetiche conclusioni.

2. *Il positivismo non riduzionista di Cordero.* Le considerazioni di Cordero sulla verità sono presenti principalmente nel primo dei *Tre studi sulle prove penali (Il procedimento probatorio)*. Esse, a volte, possono risultare difficilmente accessibili perché proposte tramite accenni o intuizioni non sempre ampiamente esplicitate. Se, da una parte, ciò fa decisamente parte del fascino di questo autore, dall'altra ritengo sia utile mostrare ad un più ampio pubblico l'attualità e la ricchezza di tali tesi. Esse rimangono, infatti, ancora poco conosciute dai teorici della prova.

Dal mio punto di vista, per poter trattare della concezione della verità difesa da Cordero è imprescindibile considerare previamente il "metodo" scientifico seguito da Cordero, cioè le modalità di presentazione delle sue tesi, la costruzione stessa dei suoi argomenti e gli assunti ideologici che muovono la sua ricerca.

A questo proposito non c'è dubbio che il primo e più importante elemento che caratterizza il metodo di Cordero è l'aver sposato la maggioranza degli assunti del positivismo filosofico e di avere uno stile che definirei tendenzialmente "analitico". Con "analitico" intendo riferirmi a quel modo di fare analisi concettuale sviluppato dalla "filosofia analitica"<sup>18</sup> mutuandolo in parte dal

---

rappresentativa che alla prova indiziaria. Solo in casi particolari mi riferirò specificatamente a uno di questi due tipi di prove.

<sup>18</sup> Generalmente, si riconduce l'origine della filosofia analitica a Gottlob Frege, Bertrand Russell, George

positivismo logico<sup>19</sup>. Tale metodo si caratterizza, tra le altre cose, per la costruzione di discorsi rigorosi che tentano di riprodurre lo stile scientifico in termini di chiarezza e semplicità espositiva. Tale approccio si basa sulla chiara esplicitazione dei postulati assunti e la definizione dei termini utilizzati e le tesi esposte sono tendenzialmente orientate da principi verificazionisti ed empiristi<sup>20</sup>. L'analisi di Cordero, infatti, è in gran parte svolta procedendo per chiare contrapposizioni concettuali: quella tra descrizioni e prescrizioni, tra verità analiticamente vere (cioè vere “per definizione” a causa del loro significato) e verità sinteticamente vere (cioè verificabili tramite sperimentazione), tra verità e vero e tra verità ed errore.

Cordero si associa dunque a quella grande rivoluzione intellettuale che, solo pochi anni prima, era avvenuta in Italia per il tramite di Norberto Bobbio. Nel saggio *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*<sup>21</sup>, Bobbio aveva assegnato in particolare alla filosofia del diritto, il compito di costruire una base logica ed epistemologica per il diritto associandola all'empirismo logico. Il carattere riformatore di questo avvenimento sta proprio nel fatto che, da quel momento in poi una parte della riflessione giuridica e giusfilosofica italiana cambierà radicalmente identità diventando “scienza” giuridica. Ciò avrà ripercussioni anche sulla frattura disciplinare presente tra filosofi del diritto e processualisti che andrà progressivamente attenuandosi insieme al disinteresse per le questioni relative all'accertamento fattuale.

Cordero fornisce plurime prove della sua fede positivista e decide di aprire il

---

Edward Moore, Ludwig Wittgenstein e, per estensione, a tutti coloro che si sono ispirati ai loro lavori.

<sup>19</sup> Mi riferisco in particolare al positivismo logico veicolato dal Circolo di Vienna i cui tratti identitari sono ricordati in HAHN-NEURATH-CARNAP, *Wissenschaftliche Weltanschauung* [1929], in *La concezione scientifica del mondo: il Circolo di Vienna*, trad. it. a cura di Pasquinelli, Roma, 1979, il famoso manifesto del Circolo.

<sup>20</sup> Il termine “empirico” è utilizzato da Cordero in senso positivista o verificazionista, cioè come insieme di dati materiali esperiti dalla realtà e provabili. Si deve però evidenziare che questo termine può essere riferito anche all'insieme dei caratteri metarazionali che sfuggono alla verifica in senso stretto ma che, ciononostante, la influenzano. Credo che questa ambiguità sia presente a tratti negli scritti di Cordero.

<sup>21</sup> BOBBIO, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio* [1950], in *Diritto e analisi del linguaggio*, a cura di Scarpelli, Milano, 1976. Ma si vedano SCARPELLI *Filosofia analitica e giurisprudenza*, Milano, 1953 e *Il problema della definizione e il concetto di diritto* [1955], in *Filosofia Analitica del diritto*, a cura di Pintore, Milano, 2014.

suo saggio citando proprio alcune tesi positiviste: quelle di Wittgenstein<sup>22</sup> nel *Tractatus*, quelle di von Mises<sup>23</sup>, di Russell<sup>24</sup> e di Carnap. L'autore sente la necessità di ricordare che se il dibattito filosofico generale a lui contemporaneo era arrivato alla consapevolezza dell'importanza d'un uso rigoroso del linguaggio ciò non avrebbe dovuto essere ignorato dai processualisti. Si premura dunque di sottolineare:

«nel linguaggio dei giuristi il vocabolo *prova* non è univoco; un solo simbolo designa i momenti successivi d'un fenomeno alquanto complesso, che l'osservatore coglie nell'*esperienza del diritto*<sup>25</sup>. È importante, quindi, fissare le regole che presiedono all'uso della parola»<sup>26</sup>.

«Che un discorso concludente esiga premesse esattamente definite, è un'antica verità»<sup>27</sup>.

Tuttavia, oltre al postulato appena accennato, Cordero accetta anche un altro assioma: la scissione tra sfera naturalista e valoriale. Ciò è espresso chiaramente quando, trattando di prove critiche, afferma tre tesi fondamentali:

1) la probabilità è indifferente nei confronti del giudizio di moralità degli atti, nello stesso modo in cui dal fatto che un atto sia o no lodevole non si può inferire se qualcosa sia avvenuta o no<sup>28</sup>;

---

<sup>22</sup> WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus* [1921], in *Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916*, a cura di Conte, Torino, 1974, in particolare le proposizioni 4.003 e 4.0031.

<sup>23</sup> VON MISES, *Kleines Lehrbuch des Positivismus*, in *Positivism: A Study in Human Understanding*, a cura di Bernstein-Newton, New York, 1956, §§ 1.7, 2.7, 6.3.

<sup>24</sup> RUSSELL, *Logical positivism*, in *Rev. Int. Phil.*, 1950, 3.

<sup>25</sup> È interessante notare come Cordero evidenzi che il fenomeno probatorio è colto tramite «l'esperienza del diritto» cioè «le lenti» giuridiche. Ciò suggerisce una notevole consapevolezza delle implicazioni valoriali presenti nelle nostre attività conoscitive come anche del peso che tali lenti hanno nel selezionare gli aspetti della realtà.

<sup>26</sup> CORDERO, *Il procedimento probatorio* [1963], ora in *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, 3.

<sup>27</sup> *Ivi*, 3, nota 2.

<sup>28</sup> *Ivi*, 15, n. 31.

2) è difficile individuare delle leggi naturali negli avvenimenti storici dato che non ci sono vere regolarità nello svolgersi delle azioni umane. Allo stesso modo, è arduo applicare delle leggi prescrittive (moralì o giuridiche) agli elementi naturali<sup>29</sup>;

3) si dovrebbe avere attenzione a non chiamare cose diverse (natura e qualità valoriali delle azioni) con lo stesso nome<sup>30</sup>.

Se quelli appena accennati sono i punti di contatto con le tesi del positivismo classico, in ciò che rimane di questo saggio cercherò di mostrare quello che, nelle tesi di Cordero, va oltre la trasposizione di tali assunti al contesto processuale.

Ritengo, infatti, che il rigore d'analisi concettuale e le tesi dogmatiche difese non abbiano soffocato un respiro decisamente ampio nella sua attività teorica, elemento che gli ha consentito di costruire tesi mai ingenuamente riduzioniste<sup>31</sup>. Con questa affermazione intendo dire che egli rifiuta alcune rigidità di questo approccio metodologico, specialmente con riferimento: 1) alla svalutazione del sapere che potremo definire "induttivo", cioè attinente all'esperienza, all'*id quod plerumque accidit*; 2) alle intersezioni tra aspetti razionali e metarazionali (psicologici, valoriali, irrazionali) nelle attività probatorie; 3) al bilanciamento tra interessi di carattere garantistico ed epistemico nell'attività d'accertamento; 4) alla necessità di un approccio valutativo che rimanga "olista", discernendo la pluralità di assunti o leggi che «presiedono all'unisono»<sup>32</sup>, cioè che si trovano oltre l'apparenza e costituiscono l'identità dei fenomeni probatori.

Quanto al primo punto, cioè alla rivalutazione del sapere non deduttivo,

---

<sup>29</sup> *Ibidem*, qui in particolare il riferimento è alla c.d. legge di Hume.

<sup>30</sup> *Ivi*, 14, n. 30, ma anche 46, n. 106 dove Cordero riprende un'affermazione della Cassazione «la certezza come il dubbio "morali" sono proscritti dalla gnoseologia giudiziaria».

<sup>31</sup> In molti hanno, infatti, variamente criticato il metodo analitico-positivista con riferimento, soprattutto al suo c.d. carattere riduzionista, cioè alla tendenza a postulare – a parità di valore esplicativo – meno entità o concetti possibili nella formulazione di una teoria (ciò costituisce l'applicazione del c.d. Rasoio di Occam). Il problema che generalmente viene associato al riduzionismo nell'analisi concettuale è doppio: fare un'eccessiva selezione negli elementi considerati rilevanti per descrivere un oggetto e spiegare ingiustificatamente un concetto nei termini di un altro (ridurre A a B). Critica del riduzionismo teorico è, tra gli altri, SHER, *Epistemic Friction. An Essay on Knowledge, Truth, and Logic*, Oxford, 2016.

<sup>32</sup> CORDERO, *op. cit.*, 13.

ritengo che il contributo di Cordero sia stato pionieristico. Egli difende il valore delle scienze sociali con grande lungimiranza, sebbene non rientrino negli oggetti ai quali si possa applicare la «stretta logica naturalistica». Il suo è uno sguardo prognostico, consapevole, ad esempio, del valore che discipline come la psicologia avrebbero avuto in futuro quali strumenti per riconoscere le regolarità (e, dunque, le probabilità) e fare previsioni<sup>33</sup>.

Inoltre, per Cordero, le connessioni tra aspetti razionali e metarazionali<sup>34</sup> (e la loro non riducibilità reciproca) costituiscono un dato di fatto che non può essere sottovalutato nell'attività di valutazione probatoria<sup>35</sup>:

«purtroppo, in questa materia non c'è un criterio matematico, del quale, l'operatore possa fidarsi. Perciò il giudizio storico è fallibile: il dato logico ad un certo punto trabocca nel fenomeno psicologico del convincimento con le sue componenti metarazionali»<sup>36</sup>.

L'autore mette in luce con una chiarezza sorprendente anche come l'attività d'accertamento sfugga a semplicistici canoni razionalisti<sup>37</sup> e sottolinea che le intersezioni tra aspetti descrittivi e normativi sono ineliminabili. Le medesime considerazioni si estendono anche alla valutazione indiziaria e, in generale, al controllo di tutte le nostre valutazioni probatorie<sup>38</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ivz*, 15.

<sup>34</sup> Con il termine "metarazionale" si designano tutti quei fenomeni non spiegabili attraverso strumenti logico-matematici.

<sup>35</sup> *Ivz*, 11, n. 23, in cui si cita MUSATTI, *Elementi di psicologia della testimonianza*, con pref. di Carnelutti, Padova, 1931.

<sup>36</sup> CORDERO, *op. cit.*, 45, n. 105, ma cfr. anche 8, n. 15 e 23, t. 56 su fiducia ed elementi metarazionali; 8 e 9, n. 17 sull'intreccio di elementi intuitivi e razionali non riducibili l'uno all'altro nella testimonianza; 10 sullo stesso intreccio nell'ambito dell'attività di comprensione.

<sup>37</sup> *Ivz*, 46, n. 106 ricorda come anche la Cassazione rilevi la limitatezza dei puri mezzi della ragione e di come il ragionamento razionale, quando si parla di convincimento sconfini in aspetti non sempre dimostrabili come le intuizioni: «l'inflessione di voce di un testimone può ispirare in uno un sospetto, in un altro un lodevole sforzo mnemonico con risultati decisori diametralmente opposti».

<sup>38</sup> *Ivz*, 18, n. 37. Cordero mette in luce, nello specifico, che comprensione e controllo non sono scindibili sebbene avvengano in sequenze logiche (e temporali) diverse. Dati gli obiettivi specifici di questo articolo non posso approfondire, come meriterebbe, la distinzione narrativo-critico. Rimando, tuttavia, alle considerazioni svolte su questo tema da Valerio Aiuti, *Cordero e l'«atto di fede»*, in *Arch. pen.*, 2023, 4, 1.

Cordero si premura anche di mostrare come, di fatto, sia più l'esperienza a guidare la valutazione piuttosto che astratti criteri razionali<sup>39</sup>. Ciò perché nel contesto processuale le leggi della natura sarebbero insufficienti mentre, le leggi morali sarebbero inadeguate. Le leggi della probabilità che sarebbero il candidato più idoneo hanno, però, un controllo particolarmente difficoltoso dato che devono confrontarsi con variabili imprevedibili o inconoscibili<sup>40</sup>, quelle tipiche della razionalità pratica che spesso è influenzata dall'irrazionalità e dagli interessi soggettivi degli individui.

Il terzo elemento identitario del positivismo di Cordero riguarda il riconoscimento della pluralità di valori sottesi all'accertamento processuale e l'influenza che questi hanno su di esso. L'autore considera l'antico sistema delle prove legali per dimostrare che al processo non bastano mai ragioni di tipo epistemico per giustificarsi, ma che esso necessita sempre di un bilanciamento di giustificazioni tra loro irriducibili, tra le quali alcune di carattere valoriale. È per questo che, nonostante il sistema delle prove legali fosse – in qualche senso del termine – epistemicamente efficiente<sup>41</sup>, le ragioni che ci hanno indotto ad abbandonarlo sono valoriali. Da una parte c'è, infatti, la rilevanza degli interessi individuali dell'imputato che impedisce al sistema giudiziale di abbracciare un metodo completamente "matematico" e di trattare l'imputato «come il campione d'una ricerca statistica»<sup>42</sup>. Dall'altra, ci sono, invece, considerazioni relative alla legittimazione sociale dell'istituzione processuale: «il giudizio ingiusto riesce meno intollerabile quando si è dato fondo a tutte le possibilità probatorie»<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> *Ivi*, 22.

<sup>40</sup> *Ivi*, 13-14, ma vedi anche in particolare 14, n. 30.

<sup>41</sup> Con riferimento al sistema delle prove penali, Cordero afferma, nello specifico, che nonostante l'opinabilità dei singoli canoni, esso era stato pensato come un modo per trapiantare nel processo il metodo matematico. Un sistema che, secondo l'autore, poteva essere considerato scientificamente rispettabile nella misura in cui la possibile decisione ingiusta nel caso singolo era compensata da una maggiore probabilità di esiti veritieri «nell'universo dell'esperienza giudiziaria» (*Ivi*, 45, n. 105) cioè a livello sistematico. Alcune considerazioni interessanti sul tema, nella letteratura giusfilosofica contemporanea sono presenti in DEI VECCHI, *Judicial Rulings*, cit., 6 e ss.

<sup>42</sup> *Ivi*, 45, n. 105.

<sup>43</sup> *Ibidem*. Cfr. *ivi*, 15, n. 31: «il concetto pragmatistico della probabilità migliore è estraneo anche alla regola di giudizio, che impone di assolvere nel dubbio».

Il quarto elemento che rende originale il metodo di Cordero è, come dicevo, una regola che l'autore suggerisce per la valutazione probatoria:

«è fondamentale saper discernere le leggi che presiedono all'unisono»<sup>44</sup>.

Non è difficile notare come tale principio metodologico venga utilizzato dall'autore anche come guida per la sua propria attività di analisi. Ma cosa significa “discernere le leggi che presiedono all'unisono”?

L'autore è tanto sobrio nella presentazione di tale principio quanto parco nel concedere appigli per la sua disambiguazione. Una lettura sistematica del suo scritto, però, consente di attribuirgli almeno due caratteri: a) un'attribuzione accorta di valore probatorio, funzione del diverso materiale valutato<sup>45</sup> e b) un approccio cognitivo che, nel valutare, consideri le varie anime, razionali e meta-razionali, del processo d'accertamento. Entrambe le letture costituiscono, a mio parere, un'ammonizione e un invito a guardare a fondo i fenomeni con i quali ci confrontiamo e a comprendere i principi o le cariche ideologiche sottostanti ai quali essi sono informati. Ciò al fine di ottenere una comprensione *adeguata* perché *orientata*. Non c'è dubbio che tale indicazione sia ancora oggi estremamente importante.

### 3. *Dalla verifica alla verità.*

3.1 *Sulla verifica.* La parola verifica appare nelle primissime pagine de *Il procedimento probatorio*<sup>46</sup>, subito dopo l'introduzione del concetto ambiguo di prova. L'autore attribuisce tale attività ai giudici e la configura come l'ultimo stadio della valutazione probatoria<sup>47</sup>. La verifica - cioè il «saggiare

---

<sup>44</sup> *Ivi*, 13.

<sup>45</sup> *Ivi*, 13, n. 28, Cordero specifica indirettamente l'espressione riportando la distinzione tra *eikós* (che, in maniera molto poco accurata, può tradursi con “probabilità”), *tekmerion* (segno certo, indubitabile) e *semeion* (segno non conclusivo, bisognoso di altri elementi di supporto per consentire al valutatore di giungere a una conclusione). Questo riferimento sembra suggerire che, nella valutazione probatoria, dovremmo capire, prima di tutto, il tipo di materiale che abbiamo di fronte, cioè il suo valore epistemico.

<sup>46</sup> *Ivi*, 5. Al tema della verifica Cordero dedicherà, in particolare, anche il § 5 dello stesso saggio.

<sup>47</sup> *Ivi*, 26. Circa la verifica della prova rappresentativa, l'autore afferma che si divide in verifica della

la veridicità»<sup>48</sup> – è per Cordero, fondamentale, un procedimento con doppia natura, empirica e inferenziale, basato sulla logica del probabile<sup>49</sup> e su schemi sillogistici<sup>50</sup>.

Tale definizione è un elemento di raffinatezza nella trattazione di Cordero perché anticipa il tema del controllo delle diverse inferenze impiegate nella costruzione e nella giustificazione delle premesse fattuali delle decisioni giudiziali che solo di recente ha iniziato ad avere adeguata attenzione tra i filosofi del diritto<sup>51</sup>. Proprio la complessità dei ragionamenti giudiziali è per Cordero uno degli aspetti che ostacola il processo di verifica, cioè lo stabilire se esista o sia esistito il fatto affermato nel capo d'imputazione<sup>52</sup>. Ciò detto, l'autore tiene, comunque, ad evidenziare che i nostri sforzi epistemici nonostante siano teleologicamente tesi a provare fatti, sono anche caratterizzati da un peculiare tipo di limite: quello linguistico. Quello che possiamo davvero provare sono proposizioni probatorie e non fatti in sé<sup>53</sup>. Questa precisazione è di sapore tipicamente

---

genuinità e verifica della fedeltà alla realtà. Vedi *Ivi*, 21-22.

<sup>48</sup> *Ivi*, 26.

<sup>49</sup> *Ivi*, 27:

<sup>50</sup> *Ivi*, 26-27: riferendosi alla verifica della decisione si riferisce a «un costruito sillogistico in cui si combinano un dato sensibile, non fornito d'efficacia rappresentativa, ed una regola di esperienza». Con riferimento alla verifica delle prove rappresentative, Cordero evidenzia come in questi casi i temi d'indagine siano sempre più di uno ma il nodo fondamentale sia lo stabilire se l'esperienza personale attestata dall'autore è genuina (cioè sincera) e fedele alla realtà del dato percepito (vera). Cordero arricchisce questa considerazione dicendo che non si deve verificare solamente il dato percettivo o mnemonico (e le loro possibili debolezze) ma anche il dato interpretativo cioè la "significazione" o attribuzione di senso che il percipiente ha dato all'esperienza vissuta. Cfr. *Ivi*, 22, n. 52: «il riflesso percettivo non è tutto; bisogna verificare l'interpretazione che il percipiente ha dato dell'oggetto: è possibile che, in un certo ambiente chimico o fisico, un segnale luminoso rosso appaia verde; se Mevio muove dall'errato presupposto che esistano quelle condizioni, e così denomina rosso il verde, la falsità del racconto dipende non già da una percezione imperfetta, ma da un errore che fuorvia l'intendimento del percepito. Un ulteriore problema riguarda la veridicità delle premesse mnemoniche». Anche in questo caso, si apprezza, nelle tesi espresse da Cordero, un carattere analitico sofisticato.

<sup>51</sup> Cfr. CANALE-TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, Torino, 2019.

<sup>52</sup> CORDERO, *op. cit.*, 26, nt. 67. Cordero tiene a specificare che la natura empirica si dà non solo per l'oggetto di prova ma anche per la presenza, nelle premesse di questi ragionamenti, di massime d'esperienza e leggi induttive. L'autore cita espressamente le massime veicolate dalla psicologia della testimonianza: cfr. *Ivi*, 11, spec. n. 23.

<sup>53</sup> *Ivi*, 26 n. 67: qui Cordero si riferisce alla concezione di verifica di Denti. Una posizione simile a quella difesa da Cordero è difesa da UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, vol. I - *Principi generali*, Torino, 2007, 50. Egli afferma che nel processo non si provano fatti ma solo enunciati fattuali. Tale posizione è stata criticata da TUZET, *La filosofia*, cit., 171 che la ritiene una distinzione artificiosa. Ubertis,

positivista ed è volta ad evidenziare il salto e quindi la distanza che c'è tra mondo empirico e linguistico. Lo scopo di questa precisazione, sebbene non venga esplicitamente giustificato, sembra essere quello di rendere i giuristi consapevoli della natura artificiale e convenzionale nella quale si risolve il processo di verifica e la decisione giudiziale stessa.

Subito dopo aver definito “verificazione” e le complessità che la caratterizzano, Cordero s'affretta ad aggiungere qualcosa di ancor meno rassicurante: «qui comincia il problema»<sup>54</sup>.

Se si interpreta tale espressione attraverso una lettura sistematica del saggio è possibile intendere che la “problematicità” alla quale l'autore si riferisce si dà a causa di due fattori: il primo è composto dal carattere ricorsivo del controllo del giudizio<sup>55</sup> e dalla pluralità di metodi che il decisore è chiamato a padroneggiare per svolgere tale attività, mentre il secondo dipende dalla doppia natura, probabilistica e normativa, della conoscenza processuale.

Con riferimento al primo fattore, Cordero sottolinea che per controllare un giudizio ce ne vuole sempre un altro e che, dunque, ciò ci espone ad un ricorso all'infinito. Questo anche perché ciò che possiamo utilizzare come termine di paragone per il controllo è offerto, nella stragrande maggioranza dei casi, solo dall'esperienza e dall'osservazione di una traccia o di un segno<sup>56</sup>, cioè da elementi che non consentono di produrre inferenze facilmente controllabili o certe. Proprio per tale ragione l'attività di verifica è meno agile nell'ambito processuale rispetto all'ambito delle scienze naturalistiche.

---

tuttavia, difende una tesi simile anche sulla verità: «si tratterebbe di emettere un giudizio [...] fondato su un confronto linguistico che viene effettuato tra due alternativi asserti descrittivi della realtà [...] di cui uno solamente è creduto vero: appunto senza la necessità di supporre un loro collegamento con una ipostatizzata realtà esterna al linguaggio con cui se ne parla» (UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2015, 19).

<sup>54</sup> CORDERO, *op. cit.*, p. 6.

<sup>55</sup> In particolare, Cordero distingue due tipi di controllo differente per decisioni su prove rappresentative o su indizi (le c.d. prove critiche). Per quanto mi riguarda, prescindere da questa distinzione. La generalità dei temi trattati lo permette, senza perdite concettuali eccessive.

<sup>56</sup> CORDERO, *op. cit.*, 6. L'accezione in cui Cordero parla di “segno” è ampia. L'autore si premura di specificare che tale vocabolo dovrebbe ricomprendere: «gli atti o le cose modellati a simiglianza di ciò che si vuol provare (quale che sia la regola di valutazione della prova: ricavata dall'esperienza o fissata dalla legge), e nei casi nei quali si deduce un fatto da un altro secondo le leggi della causalità naturale ovvero in base a un canone normativo» o quando il giudice assiste personalmente allo stesso fatto da provare: *ivi*, 6, n. 10.

Gran parte di queste difficoltà, secondo l'autore, dipendono anche dal fatto che in tutti quei contesti in cui si devono giudicare avvenimenti umani, cioè azioni mosse da fini individualistici o scelte irrazionali, non si ha il conforto di leggi certe come quella di causalità che vige in ambito scientifico. Gli avvenimenti umani per Cordero sono, infatti, tendenzialmente imprevedibili<sup>57</sup>. Ciò impone al giudice di affidarsi prevalentemente alla propria *expertise* e di sviluppare competenze plurime, padroneggiando ambiti del sapere anche molto diversi tra loro.

Il secondo fattore è trattato da Cordero riferendosi, specialmente, al metodo di verifica da utilizzare e alla doppia natura probabilistica e normativa della verifica processuale. L'autore, infatti, nonostante quanto avesse già affermato sul valore delle scienze sociali e del sapere probabilistico, afferma che ogni vicenda processuale, originando da un «oggetto sensibile», è geneticamente segnata da «un'impronta *empirica*» che informa anche la «ricostruzione del fatto»<sup>58</sup>. Ciò, secondo l'autore, è esattamente la ragione che renderebbe l'accertamento processuale particolarmente adeguato all'utilizzo del concetto di «verifica» scientifica, la stessa utilizzata, ad esempio, nelle scienze dure<sup>59</sup>. Per avvalorare questa tesi Cordero ricorda che in ambito processuale nulla è rimesso alla «certezza morale» o ad «atti intuitivi non verificabili»<sup>60</sup> e che «il momento psicologico della certezza o del convincimento non si estende [...] oltre i confini della conoscenza verificata»<sup>61</sup>.

Tutto ciò, però, sembra far sorgere un problema di coerenza interna alle tesi di Cordero. Qual è il modello di verifica più adatto al processo? La stretta logica deduttiva o quella non deduttiva? Le parole di Cordero restituiscono un quadro che sembra contraddirsi: l'autore riconosce la doppia natura della verifica processuale e valorizza gli elementi metarazionali della conoscenza<sup>62</sup>.

---

<sup>57</sup> *Ivi*, 13-14.

<sup>58</sup> *Ivi*, 6.

<sup>59</sup> Cfr. *Ivi*, 6, n. 8 ma cfr. anche 26 n. 67. *Ivi*, 25, n. 63 ricorda che un'opinione contraria è espressa da DENTI, *La verifica delle prove documentali*, Torino, 1957, 19.

<sup>60</sup> CORDERO, *op cit.*, 6, n. 12.

<sup>61</sup> Cfr. *ivi*, 5, n. 8. *Mutatis mutandis*, sul convincimento e gli aspetti soggettivi del giudizio, si veda anche FERRER BELTRÀN, *Legal Proof and Fact Finders' Beliefs*, in *Legal Theory*, 2006 (12), 293 ss.

<sup>62</sup> Cfr. CORDERO, *op cit.*, 46, nt. 106.

e allo stesso tempo afferma che la verifica del positivismo logico sarebbe la più adeguata<sup>63</sup>. Tali intuizioni non vengono sistematizzate da Cordero e ciò costituisce un limite del suo lavoro.

Il quadro controintuitivo è, tuttavia, facilmente risolto se le parole di Cordero vengono intese in rapporto *all'essere* della verifica giudiziale e al suo *dover essere*<sup>64</sup>. In questo caso, Cordero sembra supporre ma non esplicitare tale distinzione di piani descrittivi e normativi. Da un lato, ogni vicenda processuale nasce da elementi empirici e, dunque, la sua verifica è di fatto legata all'incertezza e alle complessità probabilistiche che questi impongono. Dall'altro, però, vista l'importanza del soddisfacimento di una pluralità di fini giuridici, la verifica è regolata in modo da essere "cieca" rispetto ai dati non razionalmente giustificabili o, in senso più ampio, metarazionali.

Credo che le intuizioni proposte da Cordero sulla verifica possano essere così chiarite e ricostruite anche se, evidentemente, non esaurite. Verifica, controllo, accertamento sono termini usati molto spesso come sinonimi da Cordero<sup>65</sup>. Essi sono tutti afferenti, come "specie" o specificazioni, all'attività del conoscere.

Ma nonostante tali ambiguità terminologiche, quale concezione della conoscenza emerge dalle parole di Cordero? In che rapporto si trovano le sue tesi col dibattito attuale sul punto? Dedicherò le riflessioni del prossimo paragrafo a rispondere a queste domande.

3.1.1 *Natura unitaria della conoscenza*. L'attività probatoria, di cui l'attività di verifica fa parte, è, per Cordero, prima di tutto, un processo cognitivo.

---

<sup>63</sup> *Ivi*, 5, n. 8: «La parola "verifica" (largamente usata dai cultori di logica) esprime assai bene il concetto. Il momento psicologico della certezza o del convincimento non si estende, nel processo, oltre i confini della conoscenza verificata».

<sup>64</sup> La distinzione tra piano descrittivo e normativo nel linguaggio viene ben mostrata dall'idea della "direzione di adattamento", in proposito si veda ANSCOMBE, *Intention*, Cambridge, 1963, 54, 56 ss.

<sup>65</sup> Ciò non implica, tuttavia, alcuna ambiguità tra piano epistemico (verifica, accertamento, certezza) e piano aletico, l'autore si cura di tenere chiaramente distinte tali ambiti. Cordero usa il concetto di verifica alludendo al piano semantico del rapporto tra giudizi (ciò che si verifica, ossia che si dichiara vero, è sempre e solo un *enunciato* sull'esistenza di un fatto e non *l'esistenza* di un fatto: «"prova di un fatto" è una formula ellittica con cui si designa *la verifica*, per mezzo della prova, *del giudizio* che qualcuno ha espresso intorno all'esistenza di un fatto»). Ringrazio il prof. Caprioli per questo punto.

L'autore esprime due tesi fondamentali con riferimento alla conoscenza processuale: con la prima, sottolinea la sua complessità:

«i fenomeni della natura e i fatti della storia non compongono una costellazione di monadi, ciascuna sorda alle altre; in fondo si coglie un'inesauribile trama di connessioni»<sup>66</sup>.

Con la seconda, evidenzia che la stessa attività cognitiva, pur presentando delle differenze, fuori e dentro il processo, ha una natura unitaria.

L'autore difende questa tesi riferendosi, in primo luogo, alla conoscenza scientifica e poi all'attività dello storico:

«i procedimenti gnoseologici seguiti nel dominio delle scienze empiriche e nel processo, non diremmo che differiscano di molto [...]: tanto lo sperimentatore quanto il giudice pongono a confronto due o più proposizioni tratte dall'osservazione dei fatti, e scelgono in base alla regola, che presiede al singolo metodo di ricerca. La differenza riguarda la natura dei fatti osservati ed eventualmente l'origine del criterio che determina la scelta: il quale nelle scienze naturali è somministrato per intero dall'esperienza; nel processo (a parte le prove legali) l'intervento legislativo può esercitarsi nel senso di vietare il ricorso ad una tecnica probatoria, per ragioni che non attengono necessariamente all'idoneità del mezzo a fornire risultati storicamente veritieri»<sup>67</sup>.

---

<sup>66</sup> CORDERO, *op. cit.*, 13.

<sup>67</sup> *Ivi*, 25 n. 63. A 30, n. 80, Cordero citando CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Roma, 1940<sup>1</sup>, 391 afferma: «Il giurista è dunque uno storico, ma spesso uno storico con le mani legate». Anche FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., 23-27, mette a confronto l'accertamento processuale con quello storico e scientifico. FERRER BELTRÁN, *La valutazione*, cit., 37 e ss., propone un'analogia ulteriore tra l'accertamento storiografico, processuale e clinico. In senso critico: TARUFFO, *La prova*, cit., 303-315. Più in generale, sui rapporti tra diritto e storia e tra diritto e scienza vedi TUZET, *La filosofia*, cit., 37-57. Tra le fonti più risalenti, invece, si veda: CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1939, 105-128 e CAVALLA, *Della possibilità di fondare la logica giudiziaria sulla struttura del principio di non contraddizione. Saggio introduttivo*, in *Verifiche*, 1983, 29. Quest'ultimo contrappone la ricerca della verità del giurista a quella dello scienziato e del filosofo. Per una trattazione più ampia sul tema, mi permetto di rimandare a MARCHESE, *Nient'altro che la verità? Funzioni giuridiche del discorso aletico*, Milano, 2024,

Per Cordero, i processi conoscitivi non differiscono in senso *sostanziale* in base all'ambito di scoperta. Ciò che cambia è l'oggetto d'indagine, i limiti normativi imposti dal contesto o i criteri di scelta da applicare, ma essi per Cordero sono elementi incidentali che non mutano la natura del processo cognitivo. Questo tema è stato particolarmente caro a molti di quei filosofi del diritto coinvolti nell'*Evidence Turn*<sup>68</sup>. Essi hanno, infatti, analogamente messo a confronto l'attività conoscitiva processuale con quella scientifica e storica arrivando a tesi sostanzialmente simili a quelle corderiane. Ne sono degli esempi le tesi di Marina Gascón Abellán e Jordi Ferrer Beltrán:

«Le limitazioni temporali, le limitazioni di risorse umane e materiali, l'assenza di neutralità dell'intervento delle parti nell'apportare elementi di giudizio, e quant'altro, fanno sì che, in generale, l'insieme degli elementi di giudizio disponibile sia meno ricco. Tuttavia, una volta delimitato l'insieme, l'operazione che consiste nel valutare ciò che si può inferire razionalmente da esso non differisce in nulla da quella che si può effettuare in qualsiasi altro ambito dell'esperienza ed è soggetta ai controlli della razionalità generale»<sup>69</sup>.

«[...] è lo stesso sistema giuridico, attraverso il c.d. "diritto alla prova", ad esigere l'applicazione di tali regole dell'epistemologia o della razionalità generali [...] per la valutazione della prova»<sup>70</sup>.

«[...] è possibile concepire il principio della libera valutazione della prova come un comando rivolto ai giudici affinché decidano

---

cap. 2.

<sup>68</sup> Mi riferisco in particolare a: FERRER BELTRÁN, *La valutazione*, cit., 19 e ss.; FERRUA, *Il giusto processo*, cit., 33; GONZÁLEZ LAGIER, *Quæstio facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción*, Mexico, 2013; TUZET, *La filosofía*, cit.

<sup>69</sup> FERRER BELTRÁN, *La valutazione*, cit., 34 che cita GASCÓN, *Los Hechos*, cit., 49.

<sup>70</sup> FERRER BELTRÁN, *La valutazione*, cit., 41-42. Anche Taruffo si esprime sul punto e afferma che le limitazioni normative appena menzionate, rivestirebbero un ruolo solo residuale nel processo: TARUFFO, *La prova*, cit., 51. Per una trattazione più generale, TARUFFO, *La semplice*, cit., cap. IV.

sui fatti dei casi loro sottoposti mediante i metodi dell'epistemologia generale»<sup>71</sup>.

L'elemento interessante di questa riflessione è che tali argomenti, durante l'*Evidence Turn*, sono stati generalmente presentati con lo scopo di sostenere il progetto di difesa del realismo atletico in ambito giudiziale<sup>72</sup>. In tutti questi casi, si è difesa la natura unitaria della conoscenza e una visione tendenzialmente olista dell'attività cognitiva. Una posizione, cioè, attenta sia agli elementi deduttivi che non deduttivi della conoscenza, proprio attraverso intuizioni simili a quelle corderiane.

Nel panorama scientifico attuale, però, si sono sviluppate tesi differenti o parzialmente differenti. C'è chi, infatti, sostiene che l'intera preoccupazione dei giuristi circa l'epistemologia giudiziale sia basata su un errore grossolano e, nello specifico, proprio sulla falsa analogia tra conoscenza *intra* ed *extra* processuale<sup>73</sup>.

Mi riferisco, in particolare, a David Enoch, Talia Fisher e Levi Spectre che affermano:

«questo progetto si basa su un errore, più o meno analogo all'errore implicito nel pensare che gli studi sull'intelligenza siano rilevanti per la comprensione dell'*intelligence* militare»<sup>74</sup>.

L'argomento è utilizzato per affermare che per il diritto non è rilevante la

---

<sup>71</sup> FERRER BELTRÁN, *La valutazione*, cit., 57. In questa stessa sede l'autore afferma che la libertà del giudice nella valutazione della prova è comunque vincolata alle «regole generali dell'epistemologia [...] della razionalità e della logica». Nello stesso senso si vedano: WRÓBLEWSKI, *La prueba jurídica: axiología, lógica y argumentación*, [1981], ora in *Sentido y hecho en el derecho*, San Sebastián, 1989, 186 ss.; TARUFFO, M., *La prova*, 375; FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 1999, 224.

<sup>72</sup> Il realismo atletico, in questi lavori, è stato sostenuto soprattutto tramite la difesa di concetti come oggettività, verità e razionalità generale. Per un'introduzione al dibattito su realismo-antirealismo atletico si veda BROCK-MARES, *Realism and Anti-Realism*, Durham, 2007.

<sup>73</sup> ENOCH-FISHER-SPECTRE, *Does Legal Epistemology Rest on a Mistake? On Fetishism, Two-Tier System Design, and Conscientious Fact-Finding*, in *Phil. Issues*, 2021 (31), 85-103.

<sup>74</sup> *Ivi*, 1 (traduzione mia). Ma cfr. anche PAPINEAU, *The Disvalue of Knowledge*, in *Synthese*, 2021 (198), 5311-5332.

ricerca di particolari *status* epistemici ma, piuttosto, che si arrivi alla verità (o *accuracy*), cioè che siano condannati solo i colpevoli e assolti solo gli innocenti. Lewis Ross, criticando la posizione appena ricordata, afferma che la concezione classica di conoscenza come credenza vera e giustificata sembra, in effetti, troppo forte per il processo<sup>75</sup>. Pur non accettando l'argomento di Enoch, Fisher e Spectre, egli riconosce che il contesto d'accertamento processuale è sostanzialmente differente da quello extraprocessuale<sup>76</sup> così come non può dirsi esistente una perfetta «simmetria» tra il ragionamento delle Corti e quello degli individui<sup>77</sup>. La domanda che sorge, allora, è: possiamo davvero giudicare la bontà di una decisione giudiziale in base alle categorie della razionalità generale<sup>78</sup>?

Secondo Ross:

«L'idea che i verdetti di colpevolezza dovrebbero corrispondere a norme dell'epistemologia è un truismo concettuale non ovvio [...]. Ci sono chiare differenze tra i verdetti giuridici e le credenze che ci lasciano bisognosi di ulteriori spiegazioni normative sul perché dovremmo trattare entrambi come se fossero governati da norme simili. [...] I verdetti di colpevolezza sono fatti con esplicito riferimento a uno standard di prova – l'oltre ogni ragionevole dubbio – e gli standard di prova sono qualcosa che può essere deliberatamente modificato. [...] Contrariamente, gli standard della credenza razionale sono spesso considerati come dati a priori o, altrimenti, immuni da revisioni fatte sul momento»<sup>79</sup>.

«dovremmo essere aperti all'idea che c'è una pluralità di modi nei quali una credenza può essere razionale e che solo alcune di

---

<sup>75</sup> ROSS, *The Philosophy of Legal Proof*, Cambridge, 2024, 42.

<sup>76</sup> ROSS, *The Foundations*, cit., 1585.

<sup>77</sup> Cfr. ROSS, *Rehabilitating Statistical Evidence*, in *Phil. and Phen. Res.*, 2021 (102), spec. 19 e ROSS, *The Foundations*, cit., 1585. L'autore fa riferimento al contesto di *Common Law* dove le Corti popolari hanno ampia diffusione.

<sup>78</sup> *Ivi*, 1581.

<sup>79</sup> *Ivi*, 1585 (traduzione mia).

queste possono contare per l'epistemologia giuridica»<sup>80</sup>.

Pare a me che, mentre il discorso di Cordero è stato pionieristico nel rilevare e affrontare qualcosa di mancante nella riflessione giuridica in tema di conoscenza e verità – il rapporto mente realtà e l'inscindibilità totale delle sue razionali e metarazionali – la riflessione attuale su questo tema persegue un altro scopo.

Essa si sta orientando su aspetti diversi, più tecnici e interni esclusivamente al dibattito epistemologico. Il fine è quello di costruire categorie e strumenti adatti a risolvere specifici problemi dell'attività giudiziale mentre, l'interesse per i grandi *framework* di riferimento, è sensibilmente scemata. Coerentemente, le domande di ricerca dei teorici della prova, oggi, sono molto più settoriali e cariche di tecnicismo: “perché trattiamo diversamente prove statistiche e prove testimoniali?”<sup>81</sup>, “Quali dovrebbero essere le caratteristiche degli *standard* probatori?”<sup>82</sup>, “Come applicare il sapere statistico o il calcolo della probabilità alla valutazione probatoria?”<sup>83</sup>.

Tutto ciò considerato, credo che l'insegnamento più importante che Cordero possa fornire agli studiosi di prova oggi sia ancora di non perdere uno sguardo

<sup>80</sup> *Ivi*, 1585, n. 8 (traduzione mia).

<sup>81</sup> Per alcune risposte e ricostruzioni del problema: ENOCH-SPECTRE-FISHER, *Statistical Evidence, Sensitivity, and the Legal Value of Knowledge*, in *Phil. & Pub. Aff.*, 2012 (40), 197-224; FRATANTONIO, *Evidence, Risk, and Proof Paradoxes: Pessimism about the Epistemic Project*, in *Int. Jour. of Evidence & Proof*, 2021 (25), 307-25.; ROSS, *The Foundations*, cit.

<sup>82</sup> Tra i molti, FERRER BELTRÁN, *Prueba sin convicción. Estándares de prueba y debido proceso*, Madrid, 2021, sostiene che gli *standard* devono essere precisi e oggettivi; GARDINER, *The Reasonable and the Relevant: Legal Standards of Proof*, in *Phil. & Pub. Aff.*, 2019 (47), 288-318, che dovrebbero escludere tutte le possibilità di errore rilevanti ma che esse non dovrebbero necessariamente coincidere con possibilità di errore probabili. Secondo BLOME-TILLMANN, *'More Likely Than Not' – Knowledge First and the Role of Bare Statistical Evidence in Courts of Law*, in *Knowledge First. Approaches in Epistemology and Mind*, a cura di Carter, Gordon, Jarvi, Oxford, 2017, 278-292; LEVANON, *Statistical Evidence, Assertions and Responsibility*, in *Mod. Law Rev.*, 2019 (82), 269-292 e LITTLEJOHN, *Truth, Knowledge, and the Standard of Proof in Criminal Law*, in *Synthese*, 2020 (197), 5253 ss., lo *standard* dovrebbe corrispondere alla conoscenza nei verdetti giudiziali.

<sup>83</sup> Tra i molti, DAHLMAN, *De-Biasing Legal Fact-Finders With Bayesian Thinking*, in *Topics in Cogn. Sci.*, 2020 (12), 4, 1115 ss. e ROSS, *Rehabilitating*, cit. Sul probabilismo probatorio si veda: URBANIAK-DIBELLO, voce *Legal Probabilism*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, a cura di Zalta, autunno 2021.

d'insieme, le «leggi che presiedono all'unisono»<sup>84</sup>.

3.2 *Sulla verità*. Nel momento in cui Cordero inizia a trattare del tema della verità lo fa – mi si conceda l'immagine – come uno scultore che estrae qualcosa dal marmo con lo scalpello. La tira fuori, nel vero senso della parola, a colpi di distinzioni concettuali<sup>85</sup>.

La prima reitera un argomento di Russell e distingue il falso dal non verificato: a) «N[on] si può dire falso il giudizio che non si sia potuto verificare»<sup>86</sup>, la seconda, b) afferma che è sbagliato considerare vero o falso un enunciato «in quanto sia idoneo a determinare un giudizio vero o falso»<sup>87</sup> e che si dovrebbe tenere ben distinto anche il concetto di falso da quello di errore del giudice<sup>88</sup>. Quelli appena citati sono punti che distinguono il piano del discorso sulla verità – un piano semantico<sup>89</sup> – da altri piani, come quello degli stati mentali del conoscente o del successo pratico delle sue azioni.

Il punto a) ribadisce l'antiepistemicità del concetto di verità, cioè il fatto che la verità non è sensibile agli stati epistemici soggettivi<sup>90</sup>. Cosa significa ciò nel concreto? Ammettiamo che Tizio abbia ucciso Caio. Assumiamo anche tre scenari:

- Scenario 1): non sono riuscito a provare la responsabilità di Tizio rispetto all'uccisione di Caio, ma so qualcosa delle dinamiche del fatto e ho notizia di un movente di Tizio nei confronti di Caio;
- Scenario 2): non so assolutamente nulla dell'uccisione di Caio e, addirittura, non ho mai sentito parlare né di Tizio, né di Caio;

---

<sup>84</sup> CORDERO, *Il procedimento*, cit., 13.

<sup>85</sup> È interessante notare che anche TARUFFO, *La semplice verità*, cit., 99 e ss., nel momento in cui inizia a trattare del concetto di verità, lo fa utilizzando lo stesso metodo: partendo da alcune distinzioni rilevanti.

<sup>86</sup> CORDERO, *op. cit.*, 5-6, n. 8.

<sup>87</sup> *Ivi*, 25, che contraddice una tesi carneluttiana.

<sup>88</sup> In senso simile, *Ivi*, 25, n. 63, prendendo in prestito una definizione di DENTI, *op. cit.*, 19, afferma: «consideriamo il significato della proposizione, con cui si afferma che una testimonianza o un documento sono inveritieri [...] l'espressione "prova falsa" equivale a: "prova, rispetto a cui un dato procedimento di ricerca, svolto alla stregua di determinati canoni, ha condotto ad un certo risultato": il che non esclude in termini ontologici, la verità dell'ipotesi contraria».

<sup>89</sup> Semantico, cioè in questo caso attinente al significato di "verità".

<sup>90</sup> Evidentemente, ciò vale anche per altri tipi di stati mentali come i desideri, i sogni, le speranze, le emozioni, la volontà, ecc.

- Scenario 3): sono a conoscenza di tutti i dati probatori disponibili, conosco le modalità con cui è stato ucciso Caio, so del movente di Tizio e conosco molti altri elementi a carico di Tizio.

Ora, il primo scenario è un caso di conoscenza parziale dei fatti, il secondo di ignoranza e il terzo di conoscenza (credo che Tizio abbia ucciso Caio, ho delle buone ragioni a sostegno di questa credenza e la mia credenza è vera). In tutti questi casi non è il mio stato epistemico (quanto io conosco o non conosco del fatto) a determinare il valore di verità dell'enunciato "Tizio ha ucciso Caio". L'unico fattore determinante per la verità di "Tizio ha ucciso Caio" è che, in un certo momento e in un certo luogo, Tizio abbia tolto la vita a Caio: che ciò sia avvenuto o meno è completamente indipendente da quanto io ne sappia. Il punto b) evidenzia, invece, la distinzione tra piano aletico e piano pratico, ma questo punto è più complesso e controverso. Cordero suggerisce che ciò che rende vero un enunciato non è il successo o l'insuccesso del giudizio che si basa su di esso (cioè gli effetti pratici dell'enunciato) ma, solamente, la relazione che quell'enunciato ha con la realtà.

Questa è una distinzione sottile ma sulla quale vale la pena riflettere. Ricorriamo anche in questo caso all'esempio precedente: Tizio ha ucciso Caio. Mi trovo nel luogo in cui Caio è stato ucciso. La conformazione della ferita d'arma da fuoco sul corpo di Caio sembra spiegare l'ipotesi che egli sia stato ucciso proprio con l'arma posseduta da Tizio.

In questo caso, la verità del mio giudizio sulla conformazione della ferita è utile a spiegare un dato ulteriore, quello della responsabilità di Tizio. Tuttavia, il fatto che il mio giudizio sulla ferita sia vero, non dipende dal fatto che sia di successo o utile a spiegarne altro. Esso, piuttosto, è utile perché è vero ed è vero solamente in dipendenza in funzione di come sono le cose del mondo<sup>91</sup>. A questo proposito, Giovanni Tuzet, riprendendo una metafora di Frank P. Ramsey, evidenzia: «le nostre credenze sono in un certo senso delle mappe che orientano la nostra condotta ed è la loro verità a spiegare il successo, non

---

<sup>91</sup> Cfr. TUZET, *La pratica dei valori. Nodi fra conoscenza e azione*, Macerata, 249 e ss.

viceversa»<sup>92</sup>.

Questo, banalmente, perché un giudizio utile a spiegare una data ricostruzione dei fatti potrebbe, ciononostante, essere falso. Si pensi banalmente al caso in cui a sparare sia stato un terzo in possesso dell'arma di Tizio. Ci sono inoltre anche casi in cui le nostre azioni hanno successo ma per casualità, cioè a causa di altri elementi contestuali accidentali, non rilevanti per i nostri fini epistemici<sup>93</sup>. Si deve, però, rilevare che in un'ottica pragmatista, un'azione di successo o un giudizio corretto può darci effettivamente degli indizi sulla possibile verità o meno delle nostre credenze di partenza<sup>94</sup>. Ciò detto, il fatto che cadiamo in errore o non lo facciamo rimane un criterio troppo debole per attribuire valori di verità, oltre al fatto che, come dicevo, ci possono essere molteplici ragioni per il successo o l'insuccesso del nostro giudizio o di una nostra azione e che il concetto stesso di errore è dipendente da quello di verità e non viceversa.

In definitiva, Cordero introduce il concetto di verità evidenziando, prima di tutto, cosa "verità" non è: non è conoscenza (o verifica) e non è successo del giudizio. Questo mi sembra un elemento interessante, dato che è molto frequente nel linguaggio comune incontrare, invece, sovrapposizioni concettuali di questo tipo che ingenerano gravi errori teorici e pratici<sup>95</sup>. Cordero è così consapevole del problema che arriva addirittura ad avvertire i suoi lettori rispetto al fatto che, se si accettano tali sovrapposizioni, si commette un vero e proprio salto logico<sup>96</sup>.

---

<sup>92</sup> TUZET, *Introduzione*, in RAMSEY, *Sulla verità e Scritti pragmatisti*, a cura di Tuzet, Macerata, 2020, 29. Sul concetto di credenze come mappe cfr. RAMSEY, *Sulla verità*, cit., 200 e 74. Per una trattazione più ampia sul punto, SAHLIN, *The Philosophy of F.P. Ramsey*, Cambridge, 1990 e TUZET, *La pratica dei valori*, cit., 240 e ss.

<sup>93</sup> Sull'insufficienza di una concezione della verità come successo si vedano le critiche di GASCÓN, *op. cit.*, cap. 2, alle concezioni pragmatiste della verità. Cfr. anche TARUFFO, *La semplice verità*, cit., 81.

<sup>94</sup> TUZET, G., *Introduzione*, cit., 28: «Se allora da una parte la verità delle credenze è un criterio per agire, dall'altra il successo delle azioni è un criterio per testare le credenze e gli asserti». Cfr. TUZET, *La pratica*, cit., 231 e ss.

<sup>95</sup> La più diffusa di queste sovrapposizioni è certamente quella tra piano semantico di verità e conoscenza della verità. Con riferimento alle conseguenze del confondere piano semantico ed epistemico mi permetto di rimandare a MARCHESE, *op. cit.*, cap. 1.

<sup>96</sup> Cfr. CORDERO, *op. cit.*, 6, n. 8: «Ecco il salto logico in cui incorre chi vuol spiegare in termini di "convincimento" certi fenomeni d'onere probatorio».

Così, l'autore arriva a spiegare la nozione di "vero"<sup>97</sup>. Esso si applica come attributo o proprietà alle proposizioni e, dunque, appartiene a un livello superiore del linguaggio, un metalivello rispetto alla proposizione-oggetto:

«l'operazione è nettamente distinta da quella che ha condotto al giudizio, di cui si saggia la veridicità; nel senso che gli aggettivi "vero" e "falso" appartengono, nella gerarchia dei linguaggi, ad un rango superiore rispetto alla proposizione che si definisce in tali termini»<sup>98</sup>.

Pensiamo alla classica definizione elaborata da Alfred Tarski: «"la neve è bianca" è vero se e solo se la neve è bianca»: troviamo il linguaggio oggetto nella prima parte del bicondizionale, quella tra virgolette mentre la seconda parte del bicondizionale, si riferisce al referente ontologico (cioè a come stanno le cose del mondo. Nel caso processuale, il linguaggio oggetto contiene l'enunciato imputativo "Tizio ha ucciso Caio" e il metalinguaggio contiene l'enunciato decisionale «l'enunciato imputativo "Tizio ha ucciso Caio" è vero»<sup>99</sup>.

Cordero evidenzia che, con riferimento alle prove rappresentative come la testimonianza, le relazioni tra piani linguistici e realtà possono complicarsi. Vale la pena ricordare per intero il brano seguente:

«quando Filano dice d'aver assistito ad un omicidio, ci si chiede anzitutto se ha visto qualcosa, e poi se è un omicidio quel che ha visto. La seconda ricerca esorbita dalla sfera soggettiva, in cui è chiusa l'esperienza del narratore. Lo schema sintattico del discorso risulta dalla combinazione di una proposizione principale (Filano afferma) con due dipendenti, la seconda delle quali subordinata alla prima (d'aver visto un uomo, che ne uccideva un altro). La verità dell'asserto contenuto nella frase principale implica l'esistenza del fatto descritto nella seconda subordinata; altrettanto ovvio è che la relazione non sia

---

<sup>97</sup> Qui l'autore veicola un'ulteriore distinzione, quella tra "vero" e "verità".

<sup>98</sup> CORDERO, *op. cit.*, 20, n. 46. Cordero riprende direttamente le riflessioni di RUSSELL, *An Inquiry Into Meaning and Truth* [1940], trad. it. *Significato e verità*, a cura di Pavolini, Milano, 1963 e, indirettamente, Tarski e Carnap.

<sup>99</sup> Ringrazio il prof. Caprioli per questo punto.

reciproca; l'esistenza del fatto non implica che sia vera l'affermazione d'averlo percepito»<sup>100</sup>.

Le riflessioni di Cordero sulla verità, allora, sono in primo luogo un'opera di chiarificazione concettuale. La difesa di una nozione semantica di verità e della caratteristica della sua anti-epistemicità ci fa credere che Cordero stia difendendo una nozione minimalista ma corrispondentista di verità<sup>101</sup>.

Nonostante gli interessi della riflessione giuridica siano parzialmente mutati, le sue tesi conservano valore e sono certamente utili a chiarire i rapporti complessi che sussistono tra significato di verità e le modalità attraverso le quali arriviamo a conoscere tale verità.

Ciononostante, mi sembra che le sue tesi su questo tema non abbiano ricevuto la fortuna che avrebbero meritato, soprattutto tra quei filosofi del diritto che si occupano di prova, motivo per il quale conviene soffermarsi ancora su alcuni aspetti.

4. *Sulla verità come caccia: sui limiti della posizione corderiana.* Non tutte le riflessioni di Cordero sulla verità sembrano sfuggire a qualche venatura di ambiguità concettuale. In questo paragrafo sosterrò che alcune di esse dipendono da un uso funzionalmente orientato della locuzione "verità relativa" e altre dalla metafora della verità come "caccia". Le tratterò in quest'ordine.

In un brano del suo saggio, mettendo a confronto verità processuale e verità logiche<sup>102</sup>, Cordero afferma:

«nel mondo dei giudizi storici il prodotto del convincimento, per quanto massicce siano le probabilità acquisite è sempre una *verità relativa*, a differenza di quanto accade per le verità logiche.

---

<sup>100</sup> *Ivi*, 21 n. 49.

<sup>101</sup> «La verità dell'asserto contenuto nella frase principale [Filano afferma] implica l'esistenza del fatto descritto nella seconda subordinata [d'aver visto un uomo, che ne uccideva un altro]; altrettanto ovvio è che la relazione non sia reciproca; l'esistenza del fatto non implica che sia vera l'affermazione d'averlo percepito» (*Ibidem*).

<sup>102</sup> *Ivi*, 44, n. 104.

In questo senso va inteso il concetto della “verosimiglianza” caro a [...] Calamandrei [...] sicché un’ostinata contrapposizione tra verità e verosimiglianza – come se la seconda fosse una caratteristica deteriorata del processo – potrebbe suscitare qualche fraintendimento»<sup>103</sup>.

Mentre poco prima aveva sostenuto:

«[La testimonianza] se è genuina (il che avviene quando il testimone riferisce ciò che ha visto e udito)<sup>104</sup>, è anche veridica, nei limiti della verità soggettiva di cui il testimone è depositario»<sup>105</sup>.

Che senso ha, dopo aver ricostruito la nozione di verità in termini eminentemente semantici e antiepistemici, che Cordero parli di verità “relativa” o “soggettiva”? A mio parere, tale locuzione può essere interpretata in un senso che non implica una contraddizione in senso stretto rispetto a quanto già affermato<sup>106</sup>.

Mentre la seconda citazione fa riferimento ai limiti cognitivi del testimone, mi pare che nel primo brano la principale preoccupazione dell’autore sia evidenziare la rivedibilità dei giudizi storici. Egli è interessato a mostrare il fatto che le prove sottodeterminano sempre la realtà, una tesi tipica del realismo aletico. Così, alla locuzione “verità relativa” – se si fa una lettura accorta – non dovrebbe riconoscersi nessuna connotazione relativista ma interpretarla, semplicemente, come un sinonimo di ricostruzione fattuale.

Cordero, in effetti, sta sovrapponendo la nozione di verità a quella di conoscenza ma la scelta è strategica, cioè funzionalmente orientata a sostenere l’argomento che sta per introdurre: quello della ricomposizione tra il concetto di

---

<sup>103</sup> *Iv*, 45, n. 104 (corsivo aggiunto).

<sup>104</sup> Cordero, in questa sede, utilizza come sinonimi “sincero” e “genuino”.

<sup>105</sup> *Iv*, 24, n. 57.

<sup>106</sup> Qui mi riferisco al fatto che le nozioni relativistiche di verità sono tipicamente antirealiste cioè non accettano la mente-indipendenza. Ad esempio: un enunciato è vero perché, in base al *set* di valori della comunità X o del soggetto Y, esso è vero.

verità e verosimiglianza. A questo proposito gli era, evidentemente, più funzionale parlare di verità, piuttosto che di conoscenza o ricostruzione fattuale. Cordero ci sta, di fatto, semplicemente dicendo che quello con cui abbiamo a che fare direttamente nel processo è solamente la ricostruzione fattuale e che, sul piano degli effetti in termini di attività probatoria e controllo delle decisioni ciò è esattamente come se parlassimo di verità<sup>107</sup>. Allo stesso tempo, dunque, parlare di verità nel processo, per l'autore, è come parlare di verosimiglianza nel senso di Calamandrei<sup>108</sup>.

Sarebbe, dunque, un errore ritenere che la scelta sia dovuta alla difesa di una differente concezione della verità, sebbene tale affermazione sia effettivamente ambigua. Tutto ciò considerato, mi sembra di poter dire che la tesi della ricomposizione tra verità e verosimiglianza, così come la sua definizione “vero”, costituiscono dei punti di contatto interessanti tra le tesi di Cordero e alcune delle tesi del minimalismo forte di cui ho parlato nell'introduzione di questo saggio<sup>109</sup>. Il secondo caso in cui le tesi di Cordero sulla verità divengono ambigue è quando l'autore propone al lettore questa massima:

«anche nel processo, conta più la caccia che la preda»<sup>110</sup>.

<sup>107</sup> Ritengo che questa tesi – sebbene ragionevole – non sia totalmente condivisibile. Dedicherò a questo tema un altro lavoro.

<sup>108</sup> CALAMANDREI, *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1955, 164 che si rifà a WACH, *Vorträge über die Reichs-Civilprozessordnung*, a cura di Marcus, Boan, 1896, 226. Calamandrei evidenzia che se si dice che un fatto è vero nel processo «si vuol dire in sostanza che esso ha raggiunto, nella coscienza di chi lo giudica tale, quel grado massimo di verosimiglianza che, in relazione ai limitati mezzi di conoscenza di cui il giudicante dispone, basta a dargli la certezza soggettiva che quel fatto è avvenuto», «un surrogato di verità» funzione dell'esperienza, della cultura e delle capacità del giudicante. Cfr. CARRATTA-COSTANTINO-RUFFINI, *Attualità di Piero Calamandrei, Processualista*, in CALAMANDREI, *Opere Giuridiche*, a cura di Cappelletti, vol. I [1965], Roma, 2023, XIII. Questa definizione crea una contrapposizione forte tra “verità” irraggiungibile e inarrivabile (in qualche senso “non umana”) e verosimiglianza come “verità” umana che Cordero risolve: cfr. CORDERO, *op. cit.*, 24, n. 57.

<sup>109</sup> La posizione di Cordero non è, ovviamente, del tutto assimilabile al minimalismo forte anche perché, tra le altre cose, Cordero riconosce che il giudizio di verità sia, almeno parzialmente, anche un giudizio di valore: *Ivi*, 26, n. 67.

<sup>110</sup> *Ivi*, 45. Una lunga chiacchierata col prof. Paolo Ferrua, però, mi ha reso cosciente del fatto che, in ambito processual-penalistico, tale affermazione può avere anche degli echi o delle interpretazioni anti-garantiste. Il riferimento è, ovviamente, alla “caccia” del reo. Lo stesso Ferrua ha più volte contestato a Franco Cordero l'uso di questa massima per tale ragione.

Essa manifesta in primo luogo l'idea di un maggior valore nella ricerca della verità piuttosto che nel suo effettivo raggiungimento ma ritengo che da questa affermazione sia possibile estrarre ulteriori intuizioni sul concetto stesso di verità e sulla sua ricerca.

Cordero utilizzando la parola "caccia", invita il lettore a entrare in uno scenario quasi romantico. "Romantico" perché mette in evidenza una rilevante asimmetria di grandezze nella ricerca della verità: quella minuta del cacciatore di verità e quella enorme della realtà e delle complessità. "Caccia" rimanda, infatti, a una attività generalmente svolta da un solo individuo, qualcuno che si addentra in luoghi non facilmente accessibili e che procede su terreni spesso dissestati alla ricerca di tracce, movimenti o suoni particolari. Il contesto è quello di una natura che può essere ostile e che mette il cacciatore alla prova non solo con ostacoli fisici ma anche intellettuali, attraverso un gran numero di segni da interpretare, di piste da seguire oppure di una totale assenza di essi.

L'immagine della ricerca della verità come attività individuale è un *topos* della cultura giuridica che è decisamente sopravvissuto anche alla svolta garantista del nostro processo. Ciononostante, esso rimane rischioso. Esso può, infatti, portare alla sopravvalutazione del ruolo epistemico del decisore (o dell'inquirente) caricandoli di un "onere di scoperta" eccessivo, quasi eroico. Ciò accade, evidentemente, perché questo modo di interpretare l'attività probatoria comprime su tali figure tutto lo sforzo epistemico senza considerare, invece, la divisione del lavoro epistemico che avviene di fatto nel processo<sup>111</sup>.

In secondo luogo, la metafora della caccia veicola ciò che in letteratura è stato chiamato un "pregiudizio metafisico" sulla verità<sup>112</sup>. Si considera, cioè, la verità come qualcosa di materiale - presente fisicamente da qualche parte - che aspetta di essere scoperto o svelato<sup>113</sup>. Esso veicola una reificazione del concetto

---

<sup>111</sup> Sull'idea della divisione del lavoro cognitivo si veda UBERTONE, *Il giudice e l'esperto*, cit., 51 ss.

<sup>112</sup> FERRAJOLI *Diritto e ragione*, cit., 20. Sul punto ho svolto alcune riflessioni in MARCHESE, *op. cit.*, 59 ss.

<sup>113</sup> Sul concetto, in senso critico, si veda FERRUA, *La prova*, cit., 14 che ritiene l'idea di "portare alla luce" la verità derivata da una "illusione referenziale". Il concetto di verità come disvelamento, *mutatis mutandis*, è stato invece classicamente difeso da HEIDDEGER, *Sein und Zeit*, [1927], ora in *Esserci e Tempo*, a cura di Volpi, Milano, 2015.

di verità<sup>114</sup> che può spingerci a credere possibile un vero e proprio moto di avvicinamento lineare, una tensione fisica verso di essa che, però, costituisce un'idea ingenua in ogni altro ambito d'accertamento<sup>115</sup>. C'è, ovviamente, un senso in cui si può parlare di "avvicinamento" alla soluzione di un problema, o alla spiegazione di un fatto. In ottica pragmatista, ad esempio, gli errori ci danno proprio la possibilità di migliorare le nostre scelte cognitive per arrivare progressivamente ai risultati che perseguiamo. Si deve, tuttavia, essere accorti nel non divenire "prigionieri" di questo tipo di metafore fisiche o spaziali, perdendo di vista le complessità dell'attività conoscitiva.

Il rischio insito nel reificare la verità è che, solitamente, crea dei "giuristi delusi" perché, nella pratica della ricerca processuale, la ricerca della verità resiste, di fatto, a essere correttamente compresa con le stesse lenti che si utilizzano per la ricerca di un oggetto materiale<sup>116</sup>. Inoltre, la letteratura di riferimento ha messo in luce che se il pregiudizio metafisico genera delusione sulla verità, la delusione genera, poi, l'abbandono di questo concetto o la difesa di nozioni epistemiche di verità.

Così, concettualizzazioni errate della verità o la sovrapposizione di essa ad altre nozioni contribuiscono a sostenere quel *gap* tra filosofia della verità e pratica dell'accertamento di cui accennavo all'inizio di questo saggio, così come la sensazione di disorientamento ad esso connessa.

La metafora della caccia, allora, pur cogliendo con raffinatezza alcuni degli aspetti che caratterizzano l'impresa d'accertamento processuale, sconta i limiti connaturati al discorso metaforico<sup>117</sup> ed è, forse, uno dei punti della trattazione di Cordero che ha subito maggiormente il passare del tempo.

In conclusione, le intuizioni di Cordero su verità e conoscenza processuale hanno sicuramente anticipato con rimarchevole lungimiranza alcuni dei temi centrali sviluppati nel c.d. *Evidence Turn*. Tra questi, in tema di verità, egli

---

<sup>114</sup> Sul concetto di reificazione della verità si veda anche TARUFFO, *La prova*, cit.

<sup>115</sup> Per una critica alle metafore spaziali e direzionali in riferimento alla verità, v. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., 55, n. 39.

<sup>116</sup> Su questo punto ha scritto mirabilmente FERRUA, *op. cit.*, 14. Per un quadro generale sul tema mi permetto di rimandare anche a MARCHESI, *op. cit.*, 59 ss.

<sup>117</sup> Per alcuni esempi di alcune altre celebri metafore probatorie vedi la ricostruzione di TUZET, *La filosofia*, cit., 266 ss.

ha sostenuto il diffondersi della definizione semantica che è ormai quasi unanimemente accettata tra i giuristi.

In tema di conoscenza ha anticipato una corposa rivalutazione del sapere induttivo, degli elementi di complessità che riguardano l'impresa conoscitiva processuale<sup>118</sup> e una visione unitaria della conoscenza *intra* ed *extra* processuale. Ciò mostra chiaramente che l'analisi di Cordero, pur essendo radicalmente positivista, non è mai né semplicistica né riduttivista. Ciò rende, a mio parere, il suo lavoro ancora attuale.

Mi pare di poter dire, inoltre, che Cordero abbia anticipato sia alcune tesi di ciò che ho chiamato minimalismo debole sia alcune del minimalismo forte. Da una parte, egli ha lavorato alla definizione di una concezione della conoscenza processuale adeguata da affiancare alla nozione di verità semantica, dall'altra non ha rinunciato a suggerire una ricomposizione tra verità e verosimiglianza e a proporre una metafora suggestiva e provocatoria: quella della verità come caccia. Tali ultime tesi sono velate da ambiguità epistemiche e ontologiche ma colgono qualcosa di interessante: la complessità della conoscenza processuale e il suo successo incerto. Si caccia qualcosa che non siamo certi di aver afferrato. Credo che il lavoro di Cordero sia stato pionieristico da molti punti di vista, ma soprattutto nell'aver tentato di colmare quel *gap* tra filosofia della verità e accertamento giudiziale, molto prima che ciò divenisse un tema *à la page* per i giuristi.

---

<sup>118</sup> Con "complessità dell'impresa conoscitiva" mi riferisco, in particolare, alle relazioni - non solo inferenziali ma anche percettive o, più in generale, interpretative - che il decisore intrattiene con le parti processuali, con gli elementi di prova e con la realtà da ricostruire.